GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE

Delibera del 8 luglio 2016

La Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane,

premesso

che Le Camere Penali dell'Emilia Romagna, aderenti all'Unione Camere Penali Italiane ed in particolare:
la Camera Penale di Bologna "Franco Bricola"; la Camera Penale di Modena "Carl'Alberto Perroux"; la Camera Penale di Reggio Emilia"Giulio Bigi"; la Camera Penale di Rimini; la Camera Penale della Romagna; la Camera Penale di Parma; la Camera Penale Ferrarese; la Camera Penale di Piacenza, in persona dei rispettivi presidenti ed organi direttivi, riuniti in sede di coordinamento distrettuale, con documento in data 28/06/2016, hanno unanimemente deliberato l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale nei giorni 13 e 14 luglio 2016, ad esclusione di quelle da svolgersi nell'ambito dei procedimenti avanti il Tribunale di Sorveglianza, ciò al fine di non provocare ulteriori ritardi nella celebrazione e definizione di procedimenti avanti detto Tribunale;

che tale decisione interviene dopo numerose delibere, documenti e manifestazioni, tutti puntualmente richiamati nella delibera di astensione, Le Camere Penali dell'Emilia Romagna, ormai da anni, denunciano gravi criticità del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, sia dal punto di vista della organizzazione degli uffici, che dei ritardi nelle iscrizioni e decisioni di reclami e istanze, tali da menomare gravemente i diritti di difesa dei soggetti coinvolti, anche sotto il profilo della violazione del principio della ragionevole durata dei procedimenti;

che tali criticità, alla luce delle plurime segnalazioni e dello stato di agitazione, proclamato già nel marzo del 2010, sono state confermate dai risultati di un'indagine gestita da parte del Consiglio Giudiziario che al termine della propria attività di verifica, ha individuato, tra le cause comuni ad altri numerosi uffici giudiziari del paese, la "problematica" gestione dell'Ufficio da parte della Dirigenza, le cui "scelte di gestione" si sarebbero rivelate non sempre "adeguate ed efficaci";

che ad oggi vengono denunciati gravi ritardi anche nella decisione delle istanze di provvisoria applicazione di misure alternative alla detenzione per detenuti, per non parlare del tempo che occorre attendere (tre anni) per l' iscrizione di istanze aventi ad oggetto l'ammissione a misure alternative alla detenzione di persone libere.

che inammissibili ritardi si registrano anche nella iscrizione e decisione sulle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la iscrizione e decisione delle istanze di riabilitazione e delle remissioni del debito;

che l'orario di accesso alla Cancelleria centrale del Tribunale è fortemente ridotto, ed in alcuni casi, debitamente denunciati dalle Camere Penali territoriali, sono state segnalate chiusure dell'Ufficio anticipate anche rispetto a tale orario, e ciò in virtù di autonoma decisione

Unione Camere Penali Italiane
Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma Tel +39 06 32500588 Fax +39 06 3207040 www.camerepenali.it
segreteria@camerepenali.it C.F. 05386821002 P.I 08989681005

dell'operatrice dello sportello che non sarebbe stata in grado di "smaltire" il numero di avvocati in attesa di accedere alla Cancelleria, pur essendo gli stessi presenti all'orario di apertura;

che da quanto segnalato, il Presidente f.f. del Tribunale di Sorveglianza, dott. F. Raffa, sin dal giorno in cui ha assunto l'incarico, avrebbe disposto la sospensione dei colloqui con gli avvocati, con comunicazione scritta a firma "la cancelleria" affissa sulla porte di ingresso della Cancelleria centrale;

che i singoli Uffici di Sorveglianza di Reggio Emilia, Parma, Modena e Romagna versano in altrettante inaccettabili condizioni di stallo, per cui vengono registrati ritardi nei provvedimenti, nella fissazione di udienze per la discussione dei reclami, per la decisione delle istanze volte ad ottenere la liberazione anticipata, permessi e licenze dei detenuti:

che, in particolare, per quanto riguarda il distretto di Modena, la gravità della situazione è stata più volte portata alla attenzione dei mass-media e oggetto di diverse interrogazioni parlamentari a causa della protratta e ancora attuale mancanza di un Magistrato titolare, per cui nel corso del tempo, a volte, si è paralizzato l'ufficio ovvero, nei periodi migliori, si sono subiti gravissimi ritardi nella adozione di qualunque decisione che riguardasse sia i detenuti della Casa Circondariale di Modena (la cui capacità è stata di recente ampliata con la realizzazione di un nuovo padiglione), che gli internati della Casa di Lavoro di Castelfranco Emilia.

considerato

che la situazione denunciata dal coordinamento distrettuale delle Camere penali dell'Emilia Romagna appare gravissima ed inaccettabile e comporti da troppo tempo violazioni vere e proprie del diritto di difesa di tutte le persone coinvolte nei vari procedimenti di competenza della Magistratura di Sorveglianza;

che ciò lede i diritti dei soggetti liberi il cui *status libertatis* non può, né deve significare e giustificare attese di anni ed anni nella definizione dei relativi procedimenti, quanto e soprattutto i diritti dei detenuti, i quali spesso non hanno un Magistrato di Sorveglianza a cui poter fare riferimento per un colloquio o per la decisione di una istanza o di un reclamo;

che limitare o vanificare tali diritti significa infrangere ogni speranza di reinserimento del reo nella società de dimenticare che una pena fine a se stessa, che non dà luogo a tale speranza, è una tortura e non una pena;

che, condannando il nostro paese, i giudici europei dei diritti dell'uomo, con la sentenza Torreggiani avevano stigmatizzato la disciplina del reclamo generico *ex* artt. 35 e 69 ord. pen., riscontrandone l'inadeguatezza a far cessare le sistematiche violazioni dei diritti dei detenuti riscontrate all'epoca;

che la Corte. eur. dir. uomo, sez. II, decc. 25 settembre 2014, Stella e altri c. Italia, ric. n. 49169/09 e Rexhepi e altri c. Italia, ric. n. 47180/10 ha dichiarato irricevibili i ricorsi inviati da detenuti in funzione dell'introduzione all'interno del nostro ordinamento di un potenziamento delle vie di ricorso interne per la tutela dei diritti del detenuto, ad opera del già richiamato d.l. 146/2013 e del

d.l. 92/2014 (convertito con modifiche in l. 117/2014), con i quali sono stati introdotti nella legge sull'ordinamento penitenziario (l. 354/1975) i nuovi artt. 35 *bis* e 35 *ter*. ;

che infatti il legislatore ha introdotto nell'ordinamento un nuovo **reclamo giurisdizionale** esperibile dal detenuto avanti al Magistrato di Sorveglianza, per i casi di "**attuale e grave pregiudizio ai diritti dei detenuti**", determinato da condotte dell'amministrazione penitenziaria non conformi alla legge di ordinamento penitenziario o al suo regolamento attuativo;

che i ritardi nella fissazione delle udienze, davanti al Tribunale quanto davanti al Magistrato di Sorveglianza, nelle ammissioni al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e in ultima analisi nella fissazione dei reclami rendono del tutto sterili quei meccanismi interni atti a scongiurare, tra l'altro, tutte le deprecabili situazioni che hanno portato più volte la Corte Europea dei diritti dell'Uomo a ritenere inaccettabili le condizioni dei detenuti nel nostro Paese;

che a nulla sono valsi i numerosi e virtuosi tentativi profusi dalle Camere penali del distretto dell'Emilia Romagna al fine di trovare soluzioni condivise, a fronte di una chiusura nella interlocuzione con l'Avvocatura che ha portato alla preclusione nella ricerca di ogni possibile soluzione, come ad esempio la predisposizione di protocolli;

che senz'altro in tutto ciò ha avuto importante ruolo la mancata nomina di un Presidente del Tribunale di Sorveglianza, individuato dal Coordinamento Regionale delle Camere Penali dell'Emilia Romagna come principale canale di quel confronto costruttivo che l'Avvocatura ha sempre sin qui cercato senza tuttavia mai trovare positivi riscontri.

Tutto ciò premesso

delibera

di condividere le ragioni della protesta delle Camere Penali dell'Emilia Romagna, nonché la delibera di astensione dalle udienze, ed auspica che i competenti Uffici attuino iniziative volte a rimuovere le prassi sopra descritte;

dispone

l'invio della presente delibera al Ministro della Giustizia, ai Presidenti delle Corti d'Appello, ai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello, ai Procuratori della Repubblica presso i Tribunali.

Roma, 8 luglio 2016

Il Segretario
Avv. Francesco Petrelli

Il Presidente
Avv. Beniamino Migliucci